

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 125.2025

ALL' AGRIFONDO MUTUALISTICO
VIA F. S. OROLOGIO, 6
35129 PADOVA
PEC: AGRIFONDOMUTUALISTICO@PEC.ASN
ACODI.IT

ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONDIFESA
ASNACODI ITALIA
VIA NAZIONALE, 181
00184 ROMA
PEC: SEGRETERIA@ASNACODI.IT

AL CONDIFESA BOLZANO
VIA DEL MACELLO, 30/C
39100 BOLZANO
PEC:
INFO@PEC.HAGELSCHUTZKONSORTIUM.COM

ALL' AGRIFONDO MUTUALISTICO
LOMBARDO
VIALE ISONZO 27 - 20135 MILANO
PEC:
AGRIFONDOLOMBARDO@PEC.ASNACODI.IT

AL PRO.DIFESA CONSORZIO TRA
COOPERATIVE AGRICOLE SOCIETA'
COOPERATIVA
VIA CANALA, 10
48123 - RAVENNA
PEC:
PRODIFESA@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT

AL GESTIFONDO IMPRESA
STRADONE PORTA PALIO 8
37122 VERONA
PEC: GESTIFONDOIMPRESA@AVSPEC.IT

AL CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI
AGRICOLI 38121 TRENTO, SPINI DI
GARDOLO VIA KUFSTEIN, 2

PEC: CODIPRA@PEC.IT

E P.C.

ALL' A.G.R.E.A.
LARGO CADUTI DEL LAVORO, 6
40122 BOLOGNA
PEC:
AGREA@POSTACERT.REGIONE.EMILIA.ROMAGNA.IT

ALL' A.R.T.E.A.
VIA BARDAZZI, 19/21
50127 FIRENZE
PEC: ARTEA@CERT.LEGALMAIL.IT

ALL' A.V.E.P.A.
VIA N. TOMMASEO, 63-69
35131 PADOVA
PEC: PROTOCOLLO@CERT.AVEPA.IT

ALL'ORGANISMO PAGATORE DELLA
REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE
GENERALE AGRICOLTURA
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1
20100 MILANO
PEC: OPR@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

ALL' APPAG
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO
PEC: APPAG@PEC.PROVINCIA.TN.IT

ALL' ARCEA
VIA E.MOLÈ
88100 CATANZARO
PEC: PROTOCOLLO@PEC.ARCEA.IT

ALL'ARPEA
VIA BOGINO, 23
10123 TORINO
PEC:
PROTOCOLLO@CERT.ARPEA.PIEMONTE.IT

ALL' OPPAB
VIA CRISPI, 15

39100 BOLZANO

PEC:

ORGANISMOPAGATORE.LANDESZAHLSTELLE@PEC.PROV.BZ.IT

ALL' ARGEA

VIA CAPRERA 8

09123 CAGLIARI

PEC: ARGEA@PEC.AGENZIAARGEA.IT

ALL' ORGANISMO PAGATORE DELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

VIA LIRUTI, 22

33100 UDINE

PEC: OPR@CERTREGIONE.FVG.IT

AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLA
SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA
COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO
RURALE

VIA XX SETTEMBRE 20

00186 ROMA

ALLA REGIONE VENETO

CAPOFILA PER L'AGRICOLTURA

COORDINAMENTO COMMISSIONE POLITICHE
AGRICOLE

PALAZZO SCERIMAN

CANNAREGIO, 168

30121 VENEZIA (VE)

PEC:

AREA.MARKETINGTERRITORIALE@REGIONE.VENETO.IT

AL COORDINAMENTO AGEA

VIA PALESTRO, 81

00185 – ROMA

PEC: PROTOCOLLO@PEC.AGEA.GOV.IT

ALL' ISMEA
VIALE LIEGI, 26
00198 ROMA
PEC: ISMEA@PEC.ISMEA.IT

A RTI LOTTO 2 - GARA SIAN
AGRICONSULTING S.P.A.
VIA VITORCHIANO N. 123
00189 ROMA
PEC: PROTOCOLLO-LOTTO2@PEC.IT

A RTI LOTTO 2 - GARA SIAN
ARCODREA ENGINEERING
VIA VIGEVANO, 10
00161 ROMA,
PEC: PROTOCOLLO-LOTTO2@PEC.IT

A RTI LOTTO 3 – GARA SIAN
LEONARDO S.P.A.
PIAZZA MONTE GRAPPA, 4
00195 ROMA
PEC: AGEA-L3@PEC.LEONARDO.COM

Oggetto: Modalità, condizioni e termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno relative alla misura 17 “Gestione del rischio” - Sottomisura 17.3 “Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale” del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2022, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Decreto n. 366704 del 06 agosto 2025 di approvazione Avviso Pubblico a presentare proposte inerenti alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica – presentazione domanda di pagamento - Annualità dal 2019 al 2023.

INDICE

1. PREMESSA	7
2. QUADRO NORMATIVO	7
2.1 Base giuridica unionale.....	8
2.2 Base giuridica nazionale.....	9
3. DEFINIZIONI.....	12
4. CAMPO DI APPLICAZIONE	13
5. REQUISITI DI ACCESSO	13
6. TIPOLOGIA DI DOMANDA	13
6.1 Domanda iniziale	14
6.2 Correzione degli errori palesi ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) 809/2014 e dell'art. 15 par. 2 dell'avviso pubblico	14
6.3 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 e ai sensi dell'art. 13, par. 1 dell'avviso pubblico (Ritiro delle domande).....	14
7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI. 15	
8. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN	15
9. DOMANDE IN PROPRIO (UTENTI QUALIFICATI) - COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE.....	16
9.1 Compilazione, stampa e rilascio della domanda di pagamento	16
9.2 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP	17
10. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA	17
11. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO	18
12. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	19
13. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	19
14. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	20
15. MODALITÀ DI PAGAMENTO	21
16. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.....	22
17. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS	23
18. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE	23
19. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	23
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	24
21. RINVIO.....	24
22. ACCESSO AGLI ATTI.....	24
23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	25

1. PREMESSA

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2022, ha approvato l'Avviso pubblico n. 366704 del 06 agosto 2025 con cui invita i Soggetti Gestori dei Fondi IST settoriali, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, a presentare proposte relative alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica per le annualità 2019-2023 nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022, sottomisura 17.3 "Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale"

Tale decreto ha indicato il 20 ottobre 2025 come termine per la presentazione delle domande di pagamento.

Il decreto ministeriale *supra* menzionato (DM n. 366704 del 6 agosto 2025) ha previsto altresì che "Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di pagamento entro il termine di cui sopra, l'Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure."

Con Decreto n. 507388 del 30 settembre 2025, di modifica dell'articolo 8 dell'Avviso Pubblico approvato con decreto direttoriale 6 agosto 2025, n.366704, il Masaf ha differito il termine per la presentazione delle domande di sostegno al 27 ottobre 2025 e, da ultimo, con Decreto n. 576730 ha ulteriormente differito il suddetto termine di presentazione al 7 novembre 2025.

Le presenti istruzioni operative in conformità alle disposizioni dell'Avviso Pubblico n. 366704 del 06 agosto 2025, definiscono le modalità e le condizioni per la presentazione della domanda di pagamento all'Organismo Pagatore AGEA, per i Soggetti Gestori intenzionati a ottenere la concessione e l'erogazione di un contributo pubblico destinato a integrare le quote versate dagli agricoltori aderenti al Fondo IST settoriale per l'adesione alla copertura mutualistica per le annualità 2019-2023 prorogando, inoltre, il termine ultimo di presentazione delle domande al **21 novembre 2025**, considerato il differimento del termine di presentazione delle domande di sostegno di cui al Decreto Masaf n. 576730 del 27 ottobre 2025.

2. QUADRO NORMATIVO

Per la normativa comunitaria e nazionale di riferimento si rimanda al decreto di approvazione dell'Avviso pubblico di cui in oggetto. Ad integrazione, si riportano i seguenti riferimenti normativi:

2.1 Base giuridica unionale.

- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Articolo 60, par.2, del citato regolamento (UE) n.1305/2013 che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione del relativo programma;
- Articoli 65, par. 3 e 66 del regolamento (UE) n.1305/2013 ai sensi dei quali, rispettivamente, gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi e l'Autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;
- Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza
- Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (di seguito PSRN) 2014-2022 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2024) 3477 del 17 maggio 2024, in particolare, la sottomisura 17.3 “Strumento di stabilizzazione del reddito”;
- PSRN 2014-2022 trasmessa ufficialmente alla Commissione Europea il 1° agosto 2025, che ricomprende una variazione alla dotazione pubblica della sottomisura 17.3, ora rimodulata da euro 46.500.000,00 a euro 40.616.000,00 ai fini dell'ottimale utilizzo delle risorse assegnate al Programma, in vista della chiusura finanziaria della programmazione 2014-2022;

2.2 Base giuridica nazionale

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che modifica il decreto legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;

- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2010, n. 160 “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 2011, n. 267 recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2011, n. 226 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m. e i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
- Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 che coordina e aggiorna la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. e ii., “Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- DM 12 gennaio 2015 n. 162, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 che coordina e aggiorna la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., “Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;
- DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

- Istruzioni operative dell'OP AGEA n. 3 prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018;
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare agea prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – d.lgs. 159/2011 – Procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022;
- DM 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 12 marzo 2015, n. 59;
- DM 5 maggio 2016, n. 10158 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36 paragrafo 1, del regolamento (UE) n.1305/2013, così come modificato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1104 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 28 marzo 2019, n. 74;
- DM 7 febbraio 2019, n. 1411 recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 28 marzo 2019, n.74;
- DM 10 marzo 2020, n. 2588 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 4 maggio 2020, n. 113;
- Decreto direttoriale 19 luglio 2019, n. 29010 di approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica - sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019, al n. 861;
- Decreto direttoriale 26 luglio 2021, n.340440 di approvazione della Convenzione di delega sottoscritta il 12 luglio 2021 dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio, che disciplina i rapporti relativi

all'affidamento delle attività delegate per le sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2021, al n.783;

- Decreto direttoriale 23 giugno 2022, n. 283333 di integrazione del decreto 7 febbraio 2019, n.1411, registrato alla Corte dei Conti il 1° agosto 2022, n. 922;
- DM 21 gennaio 2019, n. 642 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 (PGRA 2019), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 10 aprile 2019, n 85, s.m.i.;
- DM 8 aprile 2020, n. 3687 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 (PGRA 2020), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 15 maggio 2020, n.124, s.m.i.;
- DM 29 dicembre 2020, n. 9402305 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021 (PGRA 2021), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'8 marzo 2021, n. 57, s.m.i.;
- DM 31 marzo 2022, n. 148418 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 (PGRA 2022), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 17 maggio 2022, n.114;
- DM 8 febbraio 2023, n. 64591 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (PGRA 2023), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 7 aprile 2023, n. 83;
- DM 06 agosto 2025, 366704 di approvazione Avviso Pubblico a presentare proposte inerenti alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica - Annualità dal 2019 al 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 08 settembre 2025 n. 208;
- DM 30 settembre 2025, n. 507388, modifica del DM 06 agosto 2025, n. 366704, di differimento termini per la presentazione delle domande di sostegno;
- DM 27 ottobre 2025, n. 576730, Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sottomisure 17.2 e 17.3 - decreto di modifica degli Avvisi pubblici approvati con i decreti direttoriali 6 agosto 2025, n. 366685 e 6 agosto 2025, n. 366704. Ulteriore differimento dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.

3. DEFINIZIONI

Si rinvia al decreto ministeriale di approvazione dell'Avviso pubblico relativo alla presentazione di proposte concernenti l'integrazione delle quote a carico degli agricoltori, versate ai Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale, previsti dal

Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022, sottomisura 17.3 “Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale”, per le annualità 2019-2023.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

La domanda di pagamento deve essere presentata dai Soggetti Gestori dei Fondi IST settoriali ufficialmente riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e del relativo decreto attuativo 7 febbraio 2019, n.1411, che non si trovino in fase di revoca del riconoscimento ai sensi dell’articolo 6 del decreto 7 febbraio 2019 e che abbiano offerto coperture mutualistiche per almeno una delle campagne 2019-2023.

Ai sensi dell’Avviso pubblico indicato in oggetto, le domande pagamento riguardano l’erogazione del contributo finalizzato alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti al Fondo IST settoriale per l’adesione alla copertura mutualistica annuale, previste dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022, sottomisura 17.3 “Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale”, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le domande devono essere presentate all’OP AGEA mediante il sistema gestionale SIAN (www.sian.it), indipendentemente dall’OP competente per il fascicolo aziendale del richiedente.

5. REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di pagamento i soggetti la cui domanda di sostegno sia stata ammessa a seguito del provvedimento di concessione emesso da AGEA in qualità di Organismo Intermedio, ai sensi della Convenzione approvata con decreto n. 340440 del 26 luglio 2021.

Il richiedente deve essere titolare di “Fascicolo Aziendale” ai sensi del D.M. 12 gennaio 2015 n. 162, da costituire ed aggiornare presso l’Organismo Pagatore territorialmente competente in base alla propria sede legale/residenza.

Al fine di ottenere il contributo pubblico, il richiedente deve presentare la domanda di pagamento all’Organismo Pagatore AGEA entro e non oltre il termine indicato al successivo paragrafo n. 7, nei limiti dell’importo concesso.

6. TIPOLOGIA DI DOMANDA

6.1 Domanda iniziale

È la domanda di pagamento presentata dal beneficiario all'OP AGEA al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione.

6.2 Correzione degli errori palesi ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) 809/2014 e dell'art. 15 par. 2 dell'avviso pubblico

La rettifica di una domanda inizialmente presentata consente di correggere e adeguare la richiesta originaria, nonché gli eventuali documenti giustificativi allegati dal beneficiario, in presenza di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore Agea.

Ai fini della rettifica dell'errore palese deve essere presentata apposita istanza ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, unitamente ai documenti giustificativi a dimostrazione dell'avvenuto errore. Tale istanza deve essere avanzata ai fini dell'analisi e dell'eventuale accoglimento da parte dell'amministrazione. Nella istanza di rettifica deve essere indicato il numero della domanda originaria che si intende rettificare.

In caso di esito positivo la domanda di pagamento verrà aggiornata con le informazioni corrette. L'esito negativo comporta la definizione e chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo *in loco*, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco*.

L'istanza rettifica deve essere trasmessa alla pec: protocollo@pec.agea.gov.it all'attenzione dell'Ufficio Gestione Interventi di crisi.

Nel caso in cui vengano presentate più istanze di rettifica nei i termini previsti dall'art 4 del reg. (UE) 809/2014, sarà ritenuta valida l'ultima domanda pervenuta.

6.3 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 e ai sensi dell'art. 13, par. 1 dell'avviso pubblico (Ritiro delle domande)

Una domanda di pagamento può essere ritirata a condizione che il richiedente non sia stato informato non sia stato informato di inadempienze riscontrate nella domanda di pagamento stessa o che l'OP AGEA abbia provveduto alla definizione del campione per il controllo in loco.

È possibile, a questo scopo, presentare una comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/200.

La comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 sostituisce integralmente la domanda di pagamento presentata e riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda medesima.

La comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 deve essere trasmessa alla pec: protocollo@pec.agea.gov.it all'attenzione dell'Ufficio Gestione Interventi di crisi.

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

La data di presentazione della domanda di pagamento e della comunicazione di ritiro all'organismo pagatore Agea è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al successivo par. 8.

I termini per la presentazione delle domande di pagamento per le spese sostenute dai Soggetti gestori sono i seguenti:

1. Domanda di pagamento: il termine per la presentazione della domanda di pagamento **è il 21 novembre 2025**. Tutte le domande presentate oltre tale termine sono considerate irricevibili ex art. 9 dell'Avviso pubblico approvato con decreto 6 agosto 2025.

Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

2. Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale): Le domande di pagamento possono essere ritirate in qualsiasi momento. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha provveduto alla definizione del campione per il controllo in loco, non sono autorizzati ritiri.
3. Domanda ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) 809/2014 e dell'art. 15 par. 2 dell'avviso pubblico (Correzione degli errori palesi): Le domande di pagamento possono essere corrette in qualsiasi momento. Nel caso in cui vengano presentate più istanze di rettifica nei i termini previsti dall'art 4 del reg. (UE) 809/2014, sarà ritenuta valida l'ultima domanda pervenuta.

8. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN

Il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, mediante registrazione nel sistema informativo come utente qualificato.

9. DOMANDE IN PROPRIO (UTENTI QUALIFICATI) – COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

- **SPID**;
- Carta di Identità Elettronica **CIE**
- Tessera sanitaria (**TS-CNS**) o nella Carta Nazionale dei Servizi (o **CNS**).

La "Guida Operativa Iscrizione Utenti Qualificati" è consultabile sul portale SIAN.

9.1 Compilazione, stampa e rilascio della domanda di pagamento

La compilazione e presentazione delle domande di pagamento è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande di pagamento che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Il beneficiario presenta una domanda di pagamento per ogni domanda di sostegno sottoscritta ai sensi dell'Avviso pubblico di cui in oggetto.

Possono essere presentate domande di pagamento per le domande di sostegno che sono risultate ammissibili e per le quali l'Autorità di gestione ha emesso un provvedimento di concessione con l'indicazione della spesa ammissibile a contributo e del contributo concedibile.

Completata la fase di compilazione della domanda è possibile effettuare la stampa e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, il rilascio telematico con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio, la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore AGEA).

La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di presentazione: CUAA, descrizione azienda, bar-code della stampa definitiva, protocollo e data di rilascio.

9.2 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica.

Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni.

Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

10. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA

La domanda di pagamento, compilata conformemente al "Reg. (UE) n.1305/2013 - Domanda di pagamento - PSRN 2014-2022 – Misura 17 "Gestione del rischio" - Sotto misure 17.3 "Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale".

Di seguito sono riportati in sintesi le informazioni contenute nella domanda di pagamento:

PSRN 2014-2022 Gestione del rischio 17.3 Strumenti di stabilizzazione del reddito settoriale.				
Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni del compilatore	Quadro compilato da:
FRONTESPIZIO		Riporta l'indicazione della tipologia di domanda presentata (iniziale o di modifica), con l'eventuale riferimento alla domanda precedente nel caso di domanda di modifica	Indicare la finalità di presentazione	tutte le domande
QUADRO A	DATI IDENTIFICATIVI DEL FONDO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio del fondo La sez. 2 coordinate per il pagamento	Precompilato, sulla base delle informazioni provenienti dal fascicolo aziendale/SGR	tutte le domande
QUADRO B	DATI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	riporta i dati riferibili al numero domanda di sostegno ammessa, numero del provvedimento di concessione, importo ammesso e contributo concesso.	Precompilato, sulla base delle informazioni provenienti dal fascicolo aziendale/SGR	tutte le domande
QUADRO C	DATI RELATIVI AL PAGAMENTO	Riporta CUAA/partita IVA del Soggetto gestore, codice riconoscimento Fondo e	Precompilato, sulla base delle informazioni provenienti dal fascicolo	tutte le domande

PSRN 2014-2022 Gestione del rischio 17.3 Strumenti di stabilizzazione del reddito settoriale.				
Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni del compilatore	Quadro compilato da:
		Descrizione del Fondo	aziendale/SGR	
QUADRO D	RICHIESTA DI PAGAMENTO	CONTRIBUTO RICHIESTO (EURO)	Precompilato, sulla base delle informazioni provenienti dal fascicolo aziendale/SGR	tutte le domande
QUADRO E	IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE	Riporta l'elenco dei criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi	Sottoscrivere le dichiarazioni ed impegni	Tutte le domande

11. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento prevede:

- a) Controlli di ricevibilità delle domande;
- b) controlli amministrativi;
- c) controlli in loco, per le domande selezionate a campione ex art 13.3 di cui l'avviso pubblico indicato in oggetto.

Controlli di ricevibilità della domanda ex art 13.1 di cui l'avviso pubblico indicato in oggetto: La verifica di ricevibilità delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse. Inoltre, tale verifica include il rispetto dei termini temporali di presentazione delle domande. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta il mancato accoglimento delle domande di pagamento.

Controlli amministrativi ex art 13.2 di cui l'avviso pubblico indicato in oggetto:

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche su tutte le domande di pagamento presentate e considerate ricevibili atte a verificare:

1. la conformità della quota di adesione a carico di ciascun agricoltore con quella accolta con la domanda di sostegno;
2. i pagamenti effettuati dagli agricoltori aderenti al Fondo;
3. la presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati agevolati o non agevolati da contributo pubblico.

Controlli in loco, per le domande selezionate a campione ex art 13.3 di cui l'avviso pubblico indicato in oggetto:

I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa dichiarata dall'OP AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli in loco è verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

12. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

Sulla base di quanto definito dai Reg. (UE) n. 640/2014, n. 809/2014, nonché dal citato Avviso pubblico, il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi a carico dei beneficiari prevede l'applicazione di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

Il contributo richiesto in domanda di pagamento potrà essere oggetto di rifiuto o revoca, integrale o parziale, se non sono rispettati gli obblighi previsti ai paragrafi dal citato Avviso Pubblico.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca si tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

Alle riduzioni può essere aggiunta una sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014.

13. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La **Posta Elettronica Certificata (PEC)** deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio AGEA a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: **protocollo@pec.agea.gov.it**.

14. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011, aggiornato alla legge n. 161 del 19 novembre 2017, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai limiti vigenti, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato decreto legislativo "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193.

Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

Per le domande afferenti alle sottomisura 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, AGEA effettua la verifica prevista dal D.lgs. n. 159/2011 aggiornato alla legge n. 161 del 19 novembre 2017, in materia di antimafia, secondo le modalità previste dalla circolare AGEA coordinamento n. 76178 del 03/10/2019 concernente la "procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6/11/2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni" e dalle apposite Istruzioni operative dell'OP AGEA.

A seguito delle modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia, l'Organismo Pagatore AGEA ha l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo concesso, relativo a una domanda di sostegno, sia superiore ai limiti in vigore previsti dalla normativa vigente, come anche definito nella nota Circolare n. 9638 del 08/02/2018.

Ciascun Organismo pagatore competente provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 3 ottobre 2019.

Si precisa che non è necessario acquisire informazioni antimafia aggiuntive in caso di concessioni demaniali presenti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Le suddette informazioni costituiscono la banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari e sono utilizzate da AGEA per la già menzionata consultazione presso la BDNA secondo le modalità definite nella circolare del 3 ottobre 2019.

In assenza di dette informazioni, non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

I controlli sulla domanda prevedono, alternativamente, che in caso di importo richiesto superiore ai limiti disposti dalla normativa vigente:

- l'informazione antimafia attesti che non sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. n. 159/2011 e non sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa;
- l'informazione antimafia sia stata richiesta ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 92, commi. 2 e 3 del D.lgs. 159/11 è possibile procedere al pagamento dell'aiuto richiesto, salvo ripetizione dell'indebito, decorsi 30 giorni dalla data di richiesta alla Prefettura, ovvero immediatamente nei casi di urgenza.

La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l'impossibilità del pagamento degli importi ammessi all'aiuto da parte dell'Organismo pagatore.

Ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge n. 190/2012 e s.m.i., l'iscrizione nell'elenco white list tiene luogo della documentazione antimafia:

- a) per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;
- b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione è dichiarata dal beneficiario nella domanda di aiuto. L'AGEA verifica l'iscrizione nell'elenco attraverso la consultazione della BDNA".

Pertanto, considerato che l'iscrizione nell'elenco prefettizio della c.d. *white list* equivale *ex-lege* alla comunicazione e all'informazione antimafia liberatoria, ove occorra eseguire un pagamento nei confronti dell'impresa iscritta alla white list, AGEA OP procederà alla verifica di detta iscrizione attraverso la consultazione dell'apposita funzionalità della BDNA secondo procedura di richiesta tramite il Servizio Antimafia dell'Organismo pagatore.

15. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Per gli organismi pagatori, gli accrediti disposti hanno effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere

e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da AGEA;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione del contributo;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
- l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP AGEA, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito.

Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

16. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art 55 del regolamento di esecuzione (UE) n 908/2014 con il quale si prevede espressamente che: "quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda".

17. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale"*.

18. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 *duodecies*, della legge n. 231/2005 *"Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze"*.

Le somme giacenti sui conti correnti accessi dagli Organismi Pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesoriери e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-*duodecies* non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

19. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di Esecuzione n. 908/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la sottomisura 17.3 è l'Ufficio Gestione Interventi di Crisi – settore Gestione del rischio - dell'Organismo Pagatore di AGEA.

21. RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Istruzioni Operative, valgono le disposizioni ministeriali già in vigore, nonché quelle emanate dalla scrivente Agenzia.

22. ACCESSO AGLI ATTI

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN.

Conformemente alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e in aderenza alle norme in materia di partecipazione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo di competenza di AGEA è impostato in modalità telematica ed informatica attraverso l'alimentazione dei dati e la consultazione dello stato del procedimento effettuabili sul sistema SIAN. Ciò consente al beneficiario di conoscere in tempo reale le decisioni assunte dalla Amministrazione e non implica la necessità di notifiche o di altre attività notiziali, in quanto le decisioni sono in esso contenute e motivate.

Le risultanze di riscontro alla domanda dell'interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il "tramite conoscitivo" dello stato e dell'esito del procedimento e fornisce all'interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo.

L'impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all'AGEA.

Le modalità di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 sono state puntualmente descritte al capitolo 20 delle Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021, e al capitolo 18 delle Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 19 febbraio 2021, pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it. Si evidenzia inoltre che il beneficiario, all'atto della sottoscrizione della domanda, ha preso atto di tali modalità in materia di accesso agli atti e di richiesta di informazioni.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di consultazione del procedimento amministrativo, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e ss.mm. ii - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica. <p>In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’AGEA, in qualità di Titolare del trattamento.</p> <p>I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l’utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode.</p> <p>La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che dispongono l’adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell’Unione Europea (ad es. le norme che regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR).</p> <p>Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa dall’AGEA in appropriata e separata modulistica, con l’indicazione anche della relativa base giuridica.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p> <p>I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.</p>

<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, devono essere resi consultabili mediante semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 2116/2021 e UE 128/2022 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione dell'Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p> <p>Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l'effettuazione di taluni pagamenti.</p>
<p>Titolarità del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l'AGEA nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. AGEA è certificata per la sicurezza delle informazioni in base alla norma ISO/IEC 27001:2013.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.AGEA.gov.it.</p>
<p>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</p>	<p>AGEA, con Delibera n. 3 del 25 gennaio 2022, ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it</p>
<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.</p>
<p>Diritti dell'interessato</p>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

	<p>b) esercitare i diritti di cui sopra mediante l'invio:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">• alla casella di posta elettronica ageaprivacy@agea.gov.it di idonea comunicazione sottoscritta dall'interessato con allegata copia del documento di riconoscimento; <p>c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.</p> <p>Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
--	---

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo www.agea.gov.it.

Il Direttore dell'O.P. AGEA
Dr. Christian Patti

Allegati: Modello domanda di pagamento 17.3